



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO  
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF III

Posit. .... 28/1 .....

DG PREF  
Prot. Uscita del 22/11/2012  
Numero: **0015628**  
Classifica:

*Roma,*



Ai Direttori degli Uffici territoriali  
LORO SEDI

Ai Direttori dei Laboratori  
LORO SEDI

Agli Uffici PREF I, II e IV  
SEDE

Alla Direzione generale per il  
riconoscimento degli organismi  
di controllo e certificazione e  
tutela del consumatore  
SEDE

Al Dipartimento delle politiche europee  
e internazionali e dello sviluppo  
rurale  
Direzione generale delle politiche  
internazionali e dell'Unione europea  
PIUE VIII - *Settore vitivinicolo*  
SEDE

All' Ispettorato Generale del Corpo  
forestale dello Stato  
Divisione 2<sup>^</sup>  
Via Giosuè Carducci, 5  
00187 Roma

Alle Regioni e Province Autonome  
Assessorato Agricoltura e Foreste  
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di categoria e  
professionali operanti nel settore  
vitivinicolo  
LORO SEDI


Oggetto: richiesta chiarimenti per uso agronomico dei sottoprodotti.

E' pervenuto a questo Ispettorato centrale un quesito in ordine alla denaturazione dei sottoprodotti.

In particolare, è stato chiesto se le fecce oggetto di ritiro sotto controllo di cui all'art. 5 del decreto 27 novembre 2008, modificato da ultimo dal decreto 4 agosto 2010, seppur destinate ad uso energetico presso impianti per la produzione di biogas, possano essere denaturate con solfato ferroso, ai sensi dell'art.3, comma 1 bis, del DM 31 luglio 2006, così

modificato dal DM 26 novembre 2010, qualora il “digestato” ottenuto da tale impianto sia successivamente utilizzato per uso agronomico.

Al riguardo, premesso che le fecce di vino, ai sensi dell’art. 14 della legge 82/2006, devono essere denaturate prima dell’estrazione dalla cantina, in considerazione della “ratio” della norma che individua il denaturante da utilizzare in caso di destinazione agronomica delle stesse, si ritiene che la denaturazione delle fecce con solfato ferroso sia possibile anche qualora la destinazione ad uso agronomico riguardi il materiale ottenuto dalla digestione anaerobica delle fecce per la produzione di energia. Ciò, sempre che l’uso agronomico dei digestati così ottenuti sia ammesso e conforme alle norme vigenti e che tale uso successivo sia indicato chiaramente nella comunicazione preventiva effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM 27 novembre 2008.

 L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(dott. Giuseppe Serino)